DGAEPDA_AC/AT/CL/dl

Ministero dell'Università e della Ricerca | FIS

COD. ID: 0198

SELEZIONE PUBBLICA PER 1 INCARICO DI RICERCA DELLA DURATA DI 12 MESI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA, AI SENSI DELL'ART. 22 TER DELLA LEGGE 240/2010

LA RETTRICE

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale 15 marzo 2012, da ultimo modificato con Decreto Rettorale 4 maggio 2020;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto rettorale del 30 gennaio 2019, n. 465;

PRESO ATTO che con decreto rettorale n. 3882 dell'11 settembre 2025 è stato emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter, della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 592 del 06 agosto 2025 che stabilisce l'importo minimo degli incarichi di ricerca;

TENUTO CONTO che con determina del 12/10/2026, nelle more dell'adozione delle indicazioni applicative da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca in materia di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Dirigente responsabile della Direzione Gestione Amministrativa ed Economica del Personale Dipendente e Autonomo ha disposto che l'importo minimo lordo annuo dell'incarico di ricerca sia determinato in euro 23.265,00;

PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Chimica nella seduta del 19/10/2026 ha approvato l'attivazione di un incarico di ricerca dell'importo di 23.265,00 Euro annui lordi, nel gruppo scientifico disciplinare 03/CHEM-05 e Settore Scientifico Disciplinare CHEM-05/A della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, approvando il relativo bando di concorso su finanziamento derivante da MUR – Fondo Italiano per la Scienza (FIS3), progetto PROGLYM - Codice CUP: G53C25000830001 - codice progetto MUR26LLAY_01 di cui è titolare la Dott.ssa

GABBA ADELE presso il Dipartimento;

VERIFICATA la disponibilità economica sul progetto citato.

D E C R E T A

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

1. È indetta la seguente selezione pubblica per l'attivazione di 1 Incarico di ricerca finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione destinato a giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, di durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art.22 ter della Legge 240/2010:

Dipartimento di Chimica

Codice concorso: **0198**

Posti: **1**

Durata**: 12** mesi

Importo lordo annuo**: 23.265,00** Euro

Gruppo scientifico-disciplinare: **03/CHEM-05 - CHIMICA ORGANICA**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del/la candidato/a: **5**

Titolo e Breve descrizione del Programma di ricerca:

Sviluppo e caratterizzazione di nanomateriali polimerici funzionalizzati con peptidi e glicani per applicazioni immunologiche

"Progettazione e sintesi di carboidrati, glicomimetici e piccole molecole funzionalizzate per lo sviluppo di sonde chimiche e materiali bioattivi. Le attività comprenderanno sintesi organica multistep, strategie di protezione e deprotezione, funzionalizzazione molecolare e caratterizzazione strutturale mediante tecniche analitiche e spettroscopiche."

Tutor: Dott.ssa Gabba Adele

Sede di svolgimento: Dipartimento di Chimica

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
   - Candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico nelle seguenti classi di laurea o equipollenti:
     - LM-54 Scienze chimiche

conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, che sarà valutato dalla Commissione giudicatrice.

È inoltre richiesta:

a. Competenza nel settore o campo di ricerca: competenze nella sintesi organica multistep di piccole molecole, nella progettazione e ottimizzazione di procedure sintetiche e nella purificazione e caratterizzazione strutturale di composti organici mediante tecniche cromatografiche e spettroscopiche (HPLC, NMR, MS). Costituiscono titoli preferenziali l'esperienza nella sintesi e funzionalizzazione di carboidrati, nella chimica dei glicomimetici e nell'impiego di strategie di protezione e deprotezione selettiva di gruppi funzionali.
b. Lingua straniera richiesta: Inglese

Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice e dal responsabile scientifico del progetto di ricerca ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione o del conferimento diretto.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione. Il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità della partecipazione alla procedura.

Non possono inoltre partecipare:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Art. 3

Presentazione e invio della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del 01/01/2027**.
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è interamente ed **esclusivamente telematica** e tramite il seguente link di accesso alla **Procedura elixform**
3. La procedura si articola in due fasi:

a. **Registrazione**
Per registrarsi, è necessario collegarsi al link suddetto e, seguendo le istruzioni sotto indicate loggarsi o registrarsi al sito UNIMI.
Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.
Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo ELIXFORM, cliccando sul pulsante blu "INIZIA NUOVA RICHIESTA".

b. **Compilazione e invio domanda di partecipazione**
Il/la candidato/a redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della selezione sul sito web d'Ateneo, indicando il codice del bando di concorso a cui si intende partecipare.

Dopo aver completato la compilazione, il/la candidato/a deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES).
La firma in calce alla domanda deve essere apposta esclusivamente in modalità autografa o digitale. Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Le domande inviate successivamente allo scadere dei termini non saranno considerate valide.

Per completare la procedura, il/la candidato/a deve effettuare l'*upload* della domanda firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF (o, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES) e dei seguenti documenti:

a. curriculum vitae in formato PDF, non eccedente le 30 pagine, datato, **senza alcuna firma o sigla**. Il curriculum, utilizzando il modello scaricabile al link: https://www.unimi.it/it/ricerca/fare-ricerca-da-noi/incarichi-di-ricerca, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso di tutti i titoli in esso riportati;
b. elenco numerato, datato e firmato, secondo il medesimo procedimento descritto sopra, delle pubblicazioni presentate ai soli fini della valutazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale delle stesse, firmato in calce in modalità autografa e scansionato in formato PDF o, in alternativa, firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES;
c. pubblicazioni in formato digitale (pdf), secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 file, inferiori ai 30 MB);
d. copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento;
e. copia in formato PDF del codice fiscale (obbligatorio solo per cittadini italiani);

4. Alla conclusione dell'invio della domanda, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal/la

candidato/a.

5. La procedura Elixform, al termine della presentazione della domanda di partecipazione, produrrà un codice identificativo per ogni candidato/a che sarà utile a verificare la propria posizione in graduatoria e la relativa valutazione.
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro la scadenza prevista.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i/le candidati/e le cui domande siano incomplete o non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
9. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli Studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
10. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il/la candidato/a elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo utilizzando l'indirizzo e mail: incarichi.ricerca@unimi.it.
11. I/le candidati/e con disabilità sono invitati a indicare nella domanda l'eventuale necessità di ausili o misure di supporto, in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
12. Tutti i titoli che il/la candidato/a intende presentare e che saranno valutati dalla Commissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati **sul curriculum** predisposto dall'Ateneo, scaricabile al link: https://www.unimi.it/it/ricerca/fare-ricerca-da-noi/incarichi-di-ricerca.
13. Nella domanda il/la candidato/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
    a) la cittadinanza posseduta;
    b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
    c) di non essere esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
    d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione
    e) di non essere titolare di altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
    f) di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
    g) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con

un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

14. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
15. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 4

Domanda di ammissione dei/lle candidati/e stranieri/e

1. I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo devono dichiarare nella domanda di partecipazione:

   - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito.

2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare devono essere riportati sul curriculum.

   I cittadini extracomunitari:

   - **Se <u>in possesso</u> di regolare permesso di soggiorno:** possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
   - **Se <u>non in possesso</u> di regolare permesso di soggiorno:** devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

   Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato PDF.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
4. I cittadini extracomunitari risultati vincitori devono produrre, entro la stipula del contratto, pena la decadenza dall'incarico, titoli e certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza o di Paesi extra UE, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i/le candidati/e intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, all'interno del modulo di domanda di partecipazione, e vanno presentate **<u>esclusivamente</u>** in formato digitale, su file formato pdf, la cui dimensione totale non deve essere eccedente i 30MB.

2. Il/la candidato/a è tenuto a rispettare il numero massimo di pubblicazioni da presentare previsto dall'art. 1. Qualora l'elenco presente nel curriculum vitae contenesse un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dall'art. 1 verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione. In caso di difformità tra l'elenco e le pubblicazioni presentate, fa fede l'elenco.
3. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
7. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:
   a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
   b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6

Attività di ricerca richieste

1. Il conferimento dell'incarico comporta la realizzazione presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Milano, sotto la guida della Dott.ssa Gabba Adele, delle attività che sono sinteticamente qui riportate:
   a) Progettazione e sintesi organica multistep di piccole molecole, carboidrati e derivati glicomimetici di interesse per il progetto PROGLYM.
   b) Sviluppo e ottimizzazione di strategie sintetiche, comprese reazioni di funzionalizzazione selettiva, protezione e deprotezione di gruppi funzionali e formazione di legami glicosidici.
   c) Preparazione di derivati molecolari dotati di gruppi funzionali adatti alla successiva coniugazione con peptidi, polimeri e altri materiali.
   d) Purificazione e caratterizzazione strutturale dei composti sintetizzati mediante cromatografia, NMR, spettrometria di massa e altre tecniche analitiche.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

2. I/le candidati/e che intendono rinunciare a partecipare alla presente procedura selettiva, potranno inviare, all' Ufficio Borse e Incarichi di Ricerca, all'indirizzo e-mail **incarichi.ricerca@unimi.it** una dichiarazione di rinuncia.
3. L'assenza del/la candidato/a nel giorno di svolgimento della prova orale è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Art. 8

Esclusione dalla selezione

1. I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato della Rettrice.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, la Rettrice dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei/lle candidati/e di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. Le comunicazioni riguardo a specifiche informazioni relative alla valutazione dei titoli con i candidati sono effettuate normalmente attraverso la piattaforma Elixform.

Art. 9

Costituzione della commissione giudicatrice

1. Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione composta da quattro membri proposti dal Consiglio del Dipartimento, di cui uno con funzioni di supplente.
2. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La composizione della Commissione è pubblicata sul sito web di Ateneo.
3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei/lle candidati/e possono essere presentate alla Rettrice nel termine di **10 giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. L'istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo Pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica incarichi.ricerca@unimi.it .

Art. 10

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione nel corso della prima seduta, designa nel suo ambito il Presidente.
2. La Commissione, presa visione dei criteri di valutazione stabiliti dal successivo punto 4, effettua la valutazione comparativa dei/lle candidati/e sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli/lle stessi/e e degli esiti di un colloquio, valutandone la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze

richieste.

3. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali assegnabili ai titoli e 50 al colloquio. I punti sono attribuiti ai titoli secondo i criteri determinati nel successivo comma.
4. I/le candidati/e sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri e secondo la ripartizione dei punteggi previsti ed elaborati dalla Commissione:
   a) Eventuali altri titoli post-laurea conseguiti dal/la candidato/a fino ad un massimo di **15** punti;
   b) attinenza e rilevanza delle attività formative e di supporto all'attività di ricerca e di didattica precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione, fino a un massimo di **25** punti;
   c) attinenza delle pubblicazioni allegate (massimo 5) con il programma di ricerca oggetto della selezione, fino a un massimo di **10** punti;
   d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della selezione, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, fino a un massimo di **50** punti.
5. La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti da a) a d) corredato da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. Ai/lle candidati/e non ammessi/e al colloquio verrà inviata comunicazione prima della prova orale.
6. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai/lle candidati/e. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a **60** punti.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al/la candidato/a di età anagrafica minore.

Art. 11

Calendario dei lavori

1. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza le proprie sedute.
2. Il colloquio è pubblico e avrà luogo il giorno **18 gennaio 2027** alle ore **13:30** online.
3. I/le candidati/e sono tenuti/e a consultare costantemente le pagine dedicate alla presente procedura, il cui aggiornamento vale quale notifica a tutti gli effetti.
4. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina e, conclusi i lavori, trasmette gli atti al/la Responsabile del procedimento.
5. La Rettrice con proprio decreto accerta la regolarità degli atti e approva la graduatoria di merito.

Art. 12

Conferimento contratti

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene, sulla base della graduatoria di merito, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.
2. La graduatoria ha validità di tre mesi dalla approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:

   - impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;

   - rinuncia alla stipula del contratto da parte del/la candidato/a chiamato/a a ricoprire il posto;

   - mancata presa di servizio o rinuncia del vincitore entro 30 giorni dall'inizio del contratto.
3. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore/trice, su richiesta della pertinente struttura è possibile emanare un nuovo bando per il conferimento dell'incarico di ricerca

Art. 13

Stipula del contratto

1. Nel contratto sono indicati:
   a) la data di inizio e di fine del rapporto di collaborazione;
   b) le attività di ricerca richieste;
   c) il trattamento economico e il finanziamento su cui grava il contratto;
   d) l'area Scientifico-disciplinare e il GSD;
   e) il Dipartimento presso cui sarà prestata l'attività e il Tutor a cui far riferimento per concordare le modalità di svolgimento;
2. Il contratto di collaborazione è sottoscritto dall'incaricato alla ricerca e dalla Rettrice.

Art. 14

Modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione

1. Il/la incaricato/a alla ricerca è tenuto a svolgere l'attività prevista dal contratto di collaborazione e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Tutor e del Consiglio di Dipartimento; di ciò deve essere data comunicazione all'Amministrazione universitaria.
2. L'incaricato alla ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
3. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dal programma di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Tutor, il quale è anche tenuto a verificarla. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per

l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il Tutor e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni annui.

4. Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, i/le titolari di incarico di ricerca hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Art. 15

Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di **12** mesi e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula, salvo richiesta motivata di deroga da parte del/della candidato/a in accordo con il tutor e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni.

Art. 16

Cessazione del rapporto di collaborazione

1. La cessazione del rapporto di collaborazione è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. L'incaricato alla ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta alla Rettrice e al dipartimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.
2. La violazione da parte del/la incaricato/a alla ricerca delle disposizioni contenute nel "*Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli studi di* Milano", e degli obblighi sanciti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, avente ad oggetto "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, può costituire giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
4. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 17

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
   - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
   - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
   - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
   - la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 (contratti di ricerca);
   - la titolarità di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 240/2010 (incarichi post-doc);
   - la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 (RTT).
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA) e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca, nonché delle posizioni di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca) e 22-bis (incarichi post-doc), nonché dei contratti di cui all'art. 24 (RTT), anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25/5/2017, n. 75.
5. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Tutor e comunicazione scritta all'ufficio competente, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività e non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

   Sono compatibili con l'incarico di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni, conferenze e quelle pubblicistiche, svolte fuori dall'Università.

Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività didattiche curriculari per il potenziamento delle competenze (esercitazioni, laboratori e attività di campo), per un massimale complessivo di 90 ore per anno accademico, o tutorato disciplinare o di supporto, e ricevere i relativi compensi, purché preventivamente autorizzate come sopra. Tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal Consiglio di Amministrazione per la figura degli assegni di ricerca.

Complessivamente le attività di lavoro autonomo non possono superare il limite di reddito di 15.000 euro annui lordi.

Art. 18

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo dell'incarico di ricerca è di Euro **23.265,00** annui lordi.
2. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007; e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il trattamento economico è soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 592 del 06 agosto 2025, qualora l'importo dell'incarico risulti inferiore al trattamento economico minimo stabilito per l'anno precedente.
3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dal/la candidato/a saranno raccolti e trattati dall'Università in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più brevemente, RGPD) nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della selezione pubblica. L'informativa è disponibile alla seguente pagina.

Art. 20

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione relativo al presente bando è la responsabile del Settore Lavoro autonomo e assimilato - Dott.ssa Anna Tavano – e-mail: anna.tavano@unimi.it.

2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all' Ufficio Borse e Incarichi di Ricerca, e-mail: incarichi.ricerca@unimi.it.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, dal regolamento degli Incarichi di Ricerca dell'Ateneo, nonché le leggi vigenti in materia.

LA RETTRICE
Marina Brambilla